

IMU 2023

Come pagare

Scadenze	Descrizione
Entro il 16 giugno 2023	Rata in acconto o unica soluzione
Entro il 18 dicembre 2023	Rata a saldo

E' facoltà del contribuente pagare in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2023.

L'IMU può essere versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale, bancario oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale n. 1008857615 intestato a: pagamento IMU.

I titolari di partita IVA dovranno effettuare il pagamento solamente in via telematica.

Tabella RIASSUNTIVA **ALIQUOTE 2023** – VILLA CARCINA

Tipologia	Aliquota (%)
Aliquota ordinaria da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota.	1,06
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi D10).	1,06 di cui 0,76 quota Stato 0,30 quota Comune
Aliquota per abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 con relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7).	0,60 detrazione € 200
Aliquota per le aree fabbricabili.	0,96
Aliquota per le unità immobiliari (esclusi i D/5) possedute dalle ONLUS come individuate dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97 limitatamente alle unità immobiliari utilizzate direttamente.	0,76
Aliquota per la unità abitative di categoria A (escluse A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7) date in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (padre/figlio). Art. 1 comma 747 lett. c) L. 160/2019.	0,70 su base imponibile ridotta del 50%
Aliquota per la unità abitative di categoria A (escluse A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7) date in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (padre/figlio) e agli affini di primo grado (suoceri/ generi e nuore) che la utilizzano come abitazione principale. Art. 18 regolamento comunale IMU.	0,70
Aliquota per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431.	0,70 poi ridotta al 75%
Aliquota per una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti fiscalmente nel territorio dello Stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.	1,06 Poi ridotta al 50%
Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP e comprese le relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7).	0,40 detrazione € 200

Aliquota per gli immobili non utilizzati né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli art. 614 o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (L.160/2019 art. 1 comma 759 g-bis)	ESENTE
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	ESENTE
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n.133/1994.	0,10
Terreni agricoli	ESENTI Art. 1 comma 758 lett. d) L. 160/2019

VERSAMENTO MINIMO: € 12,00

1. La base imponibile è ridotta del **50%** per i seguenti oggetti:

- a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
- b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.

Ai fini dell'applicazione si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che presentano un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.

- c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. La base imponibile è ridotta del **25%** per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.

Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- h) gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Villa Carcina, ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.

Sono considerate assimilate alle abitazioni principali, e quindi escluse dal campo di applicazione dell'IMU, le seguenti unità immobiliari:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Codici tributo per mod. F24

Il codice ente da indicare per il Comune di Villa Carcina è: **L919**

I codici per compilare la sezione "IMU e altri tributi locali" del modello F24 sono i seguenti:

Tipologia immobili	Codice IMU	Codice IMU
---------------------------	-------------------	-------------------

	quota Comune	quota Stato
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati	3918	
Fabbricati gruppo catastale D	3930	3925

Dichiarazione IMU 2022

link <https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/page/modello-di-dichiarazioni-e-istruzioni/Dichiarazione-IMU IMPi-anno-2022/>

Il termine entro cui presentare la dichiarazione IMU per l'anno 2022 è il **30 giugno 2023**.

La dichiarazione va redatta sul modello Ministeriale. Essa ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

In generale, la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui l'immobile gode di esenzioni o riduzioni di imposta, nonché in tutti i casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria (ad es. leasing, acquisizione o variazione di valore di aree edificabili). La casistica dettagliata è riportata nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.

Per **le successioni** gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU. Infatti, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia al comune competente.

Dichiarazione IMU 2022 degli enti non commerciali

Gli Enti non Commerciali che possiedono immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la Dichiarazione IMU ENC.